



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
COMANDO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

Reparto VI – Sicurezza della navigazione e marittima

Decreto Direttoriale n. 850/2024

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo

Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto:

VISTO l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI l'articolo 1, comma 2, e gli articoli da 41 a 44 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO gli artt. 14 e 15 del d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 186, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS '74 Safety of life at sea), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, nel testo attuale del suo Allegato;

VISTA la Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (STCW Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) alla quale l'Italia ha aderito con legge 21 novembre 1985, n. 739;

VISTO l'annesso alla predetta Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

VISTO il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (*Code STCW'95*, di seguito nominato Codice *STCW*) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 "Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare" con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 3, comma 2, dell'art. 5 e dell'art. 23;

VISTI i Decreti Direttoriali istitutivi dei seguenti corsi di formazione della gente di mare, emanati sulla base delle pertinenti Regole e Sezioni dell'annesso alla predetta Convenzione STCW '78 e delle corrispondenti Regole e Sezioni del predetto Codice STCW '78/95, e successive modificazioni ed integrazioni:



- Corso di sicurezza personale e responsabilità sociali - P.S.S.R.;
- Corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo;
- Corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere;
- Corso Radar osservatore normale per il personale marittimo
- Corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A.;
- Corso di addestramento radar A.R.P.A. – Bridge Teamwork – ricerca e salvataggio;
- Corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici;
- Corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
- Corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
- Corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;
- Corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;
- Corso di istruzione, addestramento e certificazione del personale imbarcato su navi veloci HSC (High Speed Craft);
- Corso di formazione «leadership and teamwork» per il personale marittimo;
- Corso di formazione «high voltage technology» per il personale marittimo;
- Corso di istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri;
- Corso di formazione «uso della leadership e delle capacità manageriali»;
- Corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al codice IGF;
- Corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al codice polare;
- Corso di addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci – m.a.m.s.
- Corso di addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci – m.a.b.e.v.;
- Corso di formazione all'uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (electronic chart display and information system – e.c.d.i.s.) – livello operativo;
- Corso di formazione e addestramento per il personale marittimo designato a svolgere compiti di security;
- Corso di indottrinamento alle attività di security per il personale marittimo e della familiarizzazione alla security per il personale imbarcato;



- Corso di formazione per il conseguimento ed il rinnovo della certificazione di abilitazione all'attività di istruttore certificato in maritime security;
- Formazione, aggiornamento e familiarizzazione del personale addetto alla security;
- Corso di formazione per formatore;

VISTO il Decreto relativo all'approvazione del modello di attestazione per il superamento dell'esame a seguito di corso di specifica formazione per ufficiale di sicurezza della nave S.S.O.;

VISTO il Decreto relativo all'approvazione dei modelli per l'attestazione e la certificazione di istruttore certificato;

VISTO il Decreto relativo alle modalità di conseguimento dell'attestato di competenza in materia di primo soccorso sanitario elementare a bordo di navi mercantili;

VISTA la Direttiva della Funzione pubblica del 2 luglio 2002 concernente le Linee guida per le ispezioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2011, n. 72, recante "Regolamento di individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" ed in particolare la Tabella in allegato A, e la relativa voce afferente il procedimento di "Riconoscimento degli Enti che svolgono la formazione e l'addestramento del personale marittimo";

VISTO il Decreto Direttoriale 8 marzo 2007 dell'allora Direttore generale per la navigazione ed il trasporto marittimo ed interno del Ministero dei trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.73 del 28 marzo 2007 e recante "Procedura per il riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo";

VISTO il Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità relativo alle procedure di erogazione di taluni servizi delle Capitanerie di porto, di cui questo Comando generale si è dotato con Circolare SGQ n. 01 in data 13.07.2012, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164 recante "Attuazione della direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera" ed in relazione al quale è stato, altresì, rilasciato a questo Comando generale apposito Certificato di conformità ISO 9001-2015, da ente tecnico autorizzato, così come prescritto dal richiamato art. 7;

RITENUTO quindi di dover conformare il procedimento di riconoscimento dell'idoneità dei Centri di formazione e addestramento per il personale marittimo e di rilascio della relativa autorizzazione alle pertinenti procedure contenute nel suddetto Manuale, anche al fine di standardizzarle, semplificarle e ottimizzarle;

CONSIDERATA altresì, la necessità di aggiornare le disposizioni finora vigenti in materia di riconoscimento e autorizzazione di Enti, Istituti o Società autorizzati allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo, di cui al



predetto Decreto Direttoriale 8 marzo 2007, alla luce delle innovazioni normative introdotte dalle fonti sopra richiamate e in attuazione del nuovo assetto organizzativo dell'amministrazione marittima che, a decorrere dal d.P.R. 3 dicembre 2011, n. 208 recante "regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" (art. 7, comma 2, lett. e), ha previsto l'attribuzione della competenza in materia di "*certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo*" in capo a questo Comando generale, come da ultimo confermata nel vigente regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al citato d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 186, art. 14, comma 1, lett. f) ove è previsto che il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera è competente in materia di "*addestramento del personale marittimo e certificazione degli enti di formazione e di addestramento*";

TENUTO CONTO degli esiti della presentazione delle principali innovazioni apportate dal presente decreto alla disciplina attuale delle procedure di riconoscimento e autorizzazione di Enti, Istituti o Società autorizzati allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo, fatta ai rappresentanti di tutti i Centri di formazione accreditati nel corso di apposita riunione svoltasi in data 25 marzo 2024, a titolo di partecipazione degli interessati all'azione della P.A. già in fase di costruzione del provvedimento finale da adottare;

D E C R E T A

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina i requisiti generali ed il procedimento per il conseguimento dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo.
2. L'autorizzazione, quale riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo, è rilasciata ai soggetti giuridici in possesso dei requisiti previsti dai decreti istitutivi dei relativi corsi di addestramento richiamati in premessa, che ne facciano richiesta, ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

Art. 2

(Presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione)

1. L'istanza per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 1 è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 al presente decreto, regolarizzata mediante apposizione del bollo, ovvero del contrassegno sostitutivo per la riscossione dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e corredata della documentazione tecnico-amministrativa indicata negli Allegati 2 e 3.



2. L'istanza di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente, è inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera – Reparto VI – Ufficio 4° - Viale dell'Arte 16 – 00144 Roma, mediante comunicazione alla casella di posta elettronica certificata cgcp@pec.mit.gov.it, ovvero anche a mezzo posta con Raccomandata A/R, corredata in tal caso anche della copia del documento di identità della persona fisica firmataria e, in ogni caso, comprensiva di tutti gli allegati previsti.

Art. 3

(Istruttoria e sopralluogo)

1. Ricevuta la domanda e fermo restando gli adempimenti procedurali generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando generale, all'esito positivo della verifica della completezza della documentazione presentata e relativa conformità ai requisiti previsti dai decreti istitutivi dei rispettivi corsi di addestramento di cui in premessa, programma apposito sopralluogo presso la sede indicata quale luogo di svolgimento del corso, dandone conoscenza al soggetto richiedente.
2. Il sopralluogo di cui al comma precedente è condotto da un team ispettivo composto da rappresentanti del Comando Generale, coadiuvati da personale individuato dalla Direzioni marittima territorialmente competente, che – alla presenza del direttore o del vice direttore del corso ed almeno due dei docenti o istruttori di cui il soggetto richiedente ha dichiarato di volersi avvalere quale corpo istruttori del corso, dei quali almeno uno è lo specialista medico nei casi in cui il decreto istitutivo ne preveda la presenza – verifica la conformità della struttura ai requisiti previsti dai decreti istitutivi dei relativi corsi.
3. Nel corso del sopralluogo – anche in base a quanto dichiarato nell'istanza e della documentazione tecnica ad essa allegata – sono ispezionati i locali destinati alle lezioni teoriche, le attrezzature, le apparecchiature e gli impianti destinati alle esercitazioni pratiche ed è visionato il materiale didattico destinato ai frequentatori. Con l'ausilio dei docenti o istruttori di riferimento, sono, inoltre, effettuate verifiche del buon funzionamento delle attrezzature, ivi comprese quelle dotazioni didattiche il cui utilizzo dia luogo a successivo ricondizionamento dell'efficienza e funzionalità della stessa.
4. Delle attività svolte e verifiche eseguite è redatto apposito verbale da parte del team ispettivo conforme a quanto all'uopo previsto dal Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità richiamato in premessa. Il verbale è controfirmato e consegnato in copia al Direttore del corso.
5. Le spese derivanti dalle attività espletate dal personale del team ispettivo sono a carico del richiedente ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e secondo le tariffe di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2017.



6. L'eventuale esito negativo del sopralluogo è comunicato al richiedente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4

(Provvedimento finale di definizione del procedimento)

1. Il provvedimento conclusivo del procedimento è adottato entro il termine di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza di rilascio, secondo quanto previsto dal d.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 72, citato in premessa.
2. Il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento del corso di addestramento abilita il soggetto giuridico richiedente all'erogazione del corso oggetto di richiesta, solo ed esclusivamente mediante l'utilizzo delle aule, delle attrezzature, delle dotazioni didattiche, del corpo docenti e istruttori di cui è stata verificata, in sede di istruttoria, la conformità ai requisiti previsti dal Decreto istitutivo del medesimo corso, e nei confronti del numero massimo di allievi stabilito in sede di istruttoria e sopralluogo. Tali elementi sono indicati nel provvedimento autorizzativo.

Art. 5

(Durata dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione, rilasciata ai sensi del precedente art. 4, è munita del contrassegno sostitutivo dell'imposta di bollo ed ha scadenza quinquennale.
2. L'istanza per il rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione, redatta secondo il modello in allegato 1-bis, è presentata alla Direzione marittima territorialmente competente, per il tramite della Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ha sede il soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il 180esimo giorno precedente la data di scadenza dell'autorizzazione. Alla stessa è allegata la medesima documentazione tecnico-amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, ed è soggetta alle medesime verifiche istruttorie di cui all'art. 3, commi 2 e 3, svolte secondo quanto previsto dal successivo art. 6.
3. In caso di presentazione dell'istanza di rinnovo entro il termine indicato nel comma 2, ove non sia stato possibile concludere l'istruttoria di cui all'art. 6 entro il termine di scadenza quinquennale dell'autorizzazione per fatti non imputabili al soggetto richiedente, l'amministrazione può concedere apposita proroga di validità per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell'istruttoria.

Art. 6

(Procedimento di rinnovo dell'autorizzazione)

1. Con cadenza annuale ciascuna Direzione marittima compila un elenco del personale in possesso di adeguata esperienza in materia di disciplina della formazione e addestramento della gente di mare, nell'ambito di tutto il personale delle Capitanerie di porto dipendenti.



2. All'atto della ricezione dell'istanza di rinnovo di cui all'art. 5, comma 2, il Direttore marittimo, all'esito positivo della verifica della completezza della documentazione allegata all'istanza, provvede a nominare apposito team ispettivo, sulla base dell'elenco del personale di cui al comma 1. Il provvedimento di nomina individua tra i designati un capo team ispettivo.
3. Su richiesta motivata della Direzione marittima, il Comando generale può autorizzare il Direttore marittimo ad integrare il team ispettivo con personale individuato nell'ambito dell'elenco di cui al comma 1 di altre Direzioni marittime, ovvero con personale del Comando generale stesso, in presenza di contingenti carenze di personale disponibile nell'ambito della Direzione marittima richiedente.
4. Entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, il team ispettivo provvede ad eseguire presso la sede del Centro di addestramento ove il corso, del quale è chiesto il rinnovo di autorizzazione, apposito sopralluogo sulla base dei medesimi presupposti e con le medesime verifiche di cui all'art. 3, commi 2 e 3, dandone preavviso al Direttore del corso. Delle attività svolte e verifiche eseguite è redatto apposito verbale da parte del team ispettivo conforme a quanto all'uopo previsto dal Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità richiamato in premessa. Il verbale è controfirmato e consegnato in copia al Direttore del corso e inviato al Direttore marittimo competente.
5. Le spese derivanti dalle attività espletate dal personale del team ispettivo sono regolate ai sensi dell'art. 3, comma 5.
6. In caso di esito negativo del sopralluogo, il verbale di cui al comma 4, unitamente alle relative motivazioni, sono formalmente comunicati a cura del Direttore marittimo, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, al soggetto titolare dell'Autorizzazione da rinnovare, assegnando un congruo termine per le controdeduzioni. Ove nel termine assegnato il richiedente non dia atto, con apposita memoria e richiesta di sopralluogo, delle azioni poste in essere per eliminare le criticità alla base dell'esito negativo del primo sopralluogo, ovvero che consentano comunque di superare le relative motivazioni, l'istanza di rinnovo è respinta.
7. Il provvedimento finale di rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento del corso, ovvero di diniego del rinnovo, è adottato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera entro il termine di 60 giorni dal ricevimento di un motivato parere da parte del Direttore marittimo territorialmente competente, emesso sulla base del verbale di sopralluogo redatto dal capo del team ispettivo.
8. Il rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento del corso di addestramento abilita il soggetto richiedente all'erogazione, per un ulteriore quinquennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento, del corso oggetto di richiesta, solo ed esclusivamente



mediante l'utilizzo delle aule, delle attrezzature, delle dotazioni didattiche, del corpo docenti e istruttori di cui è stata verificato, in sede di istruttoria, il mantenimento della conformità ai requisiti previsti dal Decreto istitutivo del medesimo corso, e nei confronti del numero massimo di allievi confermato in sede di istruttoria e sopralluogo.

Art. 7

(Sospensione o revoca)

1. Il Direttore del corso e, in solido, il soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione allo svolgimento del corso, sono responsabili dell'osservanza di ciascuna delle condizioni poste nel provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 23, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la violazione di ciascuna delle predette condizioni.
2. Ai fini di cui all'art. 23, comma 10, ultimo periodo e comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, si considerano di lieve entità tutte quelle violazioni non comprese nell'elenco di cui all'allegato 4 al presente Decreto.
3. Le violazioni delle condizioni poste nel provvedimento di autorizzazione che non rientrino nelle fattispecie di lieve entità di cui al comma 2, costituiscono gravi ragioni ai fini della sospensione dell'efficacia del provvedimento medesimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per un periodo da 15 a 60 giorni, in relazione alla durata del corso di formazione cui si riferisce il provvedimento oggetto di sospensione.
4. Ai fini di cui all'art. 23, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono sempre considerate non di lieve entità le violazioni alle disposizioni sulle qualità e certificazioni dei docenti e istruttori, sulla presenza effettiva dei frequentatori, sull'idoneità ed efficienza delle strutture e delle dotazioni didattiche, sul regolare svolgimento degli esami di fine corso.
5. Ai procedimenti di sospensione, nonché a quelli di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del corso di addestramento di cui all'art. 23, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, si applicano le pertinenti disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 8

(Controlli)

1. La Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ricade la sede operativa ove è erogato il corso oggetto dell'autorizzazione di cui all'art. 4, verifica il mantenimento da parte del relativo titolare dei requisiti richiesti dalla normativa in vigore per il rilascio del riconoscimento stesso, in occasione di apposite ispezioni effettuate almeno ogni tre mesi, senza preavviso, ed eseguite in base alle diverse tipologie di corsi oggetto di



autorizzazione a favore del medesimo soggetto giuridico, al fine di coprire l'intera offerta formativa dallo stesso erogata.

2. Il Comando generale effettua, con le modalità di cui all'art. 3, commi 2 e 3, ispezioni occasionali senza preavviso ai soggetti titolari di autorizzazione allo svolgimento di corsi di formazione del personale marittimo, sulla base di una programmazione annuale che tiene conto di elementi indicatori finalizzati all'individuazione degli obiettivi di maggior rischio sotto il profilo dell'interesse pubblico sotteso alla qualità della formazione della gente di mare ed all'efficacia preventiva dei controlli. Nell'individuazione di tali elementi si tiene conto del numero di corsi cui ogni centro di addestramento è autorizzato, della qualità e quantità di docenti, del numero di sedi di cui si compone la struttura del centro, dei risultati delle precedenti attività di controllo e di ispezione, delle eventuali infrazioni già contestate, oltre che dei provvedimenti di sospensione o revoca già emanati a carico del medesimo centro di formazione.

3. Gli esiti dei controlli di cui al comma 1 e delle ispezioni occasionali di cui al comma 2, concorrono ai fini delle valutazioni di competenza del Comando generale in ordine all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 7.

Art. 9

(Disposizioni transitorie)

1. Le autorizzazioni in corso di validità e rilasciate da sei o più anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto sono soggette a verifica straordinaria programmata del mantenimento dei requisiti previsti dai decreti istitutivi dei corsi di formazione o addestramento relativi, da eseguirsi mediante apposito sopralluogo condotto con le medesime modalità e procedure di cui all'art. 6 e secondo quanto previsto dai successivi commi.

2. Le autorizzazioni rilasciate nei sei anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto sono soggette alla medesima verifica straordinaria programmata di cui al comma 1, ma per esse il termine di cui al comma 3 decorre dalla data del compimento del sesto anno dalla data di rilascio.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti titolari di autorizzazioni in corso di validità presentano entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla data di cui al comma 2 nei casi ivi previsti, apposita Dichiarazione di conferma del mantenimento dei requisiti previsti, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera – Reparto VI – Ufficio 4° - Viale dell'Arte 16 – 00144 Roma, mediante comunicazione alla casella di posta elettronica certificata cgcp@pec.mit.gov.it, ovvero anche a mezzo posta con Raccomandata A/R, corredata in



tal caso anche della copia del documento di identità della persona fisica firmataria e, in ogni caso, comprensiva della documentazione tecnico-amministrativa indicata negli Allegati 2 e 3.

4. La mancata presentazione della Dichiarazione di cui al comma 3 nel termine ivi indicato è considerata quale manifestazione della volontà di rinunciare alla conferma di validità dell'autorizzazione per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente decadenza del provvedimento – a decorrere dalla data di scadenza del termine predetto – da comunicarsi al soggetto titolare quale effetto della presa d'atto di tale volontà.

5. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, sulla base delle istanze pervenute, elabora un'apposita programmazione delle verifiche straordinarie di mantenimento dei requisiti, secondo il criterio cronologico della data originaria di rilascio dell'autorizzazione di cui è chiesta la verifica del mantenimento dei requisiti, da svolgersi in un arco temporale di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine, in caso di centri di formazione titolari di due o più autorizzazioni allo svolgimento di due o più corsi di formazione, con il medesimo sopralluogo è possibile verificare il mantenimento dei requisiti di più autorizzazioni possedute, anche se aventi date diverse.

6. In caso di esito positivo del sopralluogo e delle verifiche effettuate, al soggetto richiedente è ritirata l'autorizzazione della quale è stata dichiarata la conferma dei requisiti e rilasciata nuova autorizzazione ai sensi del presente decreto.

7. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 conservano validità fino alla conclusione del procedimento di verifica.

Art. 10

(Abrogazioni)

1. Il decreto direttoriale 8 marzo 2007 dell'allora Direttore generale per la navigazione ed il trasporto marittimo ed interno del Ministero dei trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.73 del 28 marzo 2007, recante la *“Procedura per il riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo”*, in premessa citato, è abrogato.

2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL COMANDANTE GENERALE
Amm. Isp. Capo (CP) Nicola CARLONE



LOGO ed INTESTAZIONE DEL RICHIEDENTE

Imposta di bollo

Al **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO
REPARTO VI – Sicurezza della Navigazione e Marittima
Ufficio 4° - Sezione 3ª – Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA
cgcp@pec.mit.gov.it

Prot. n. _____ in data _____

OGGETTO: Richiesta di rilascio **Autorizzazione allo svolgimento del corso** di addestramento per il personale marittimo denominato _____

Il sottoscritto _____
in qualità di _____
dell'Istituto/Ente/Società _____
avente sede in _____

CHIEDE

ai sensi del Decreto direttoriale ____ marzo 2024, n. ____ di disciplina delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo,

il riconoscimento dell'idoneità allo svolgimento del corso:

di cui al decreto direttoriale _____
con il conseguente rilascio del relativo **provvedimento di autorizzazione**.

Ai fini di cui sopra e in base a quanto previsto dal citato Decreto direttoriale, il sottoscritto allega alla presente richiesta la documentazione tecnico-amministrativa di seguito elencata:

- **Documentazione a carattere generale:**

- **Documentazione per il corso:**

Data _____

Firma _____



INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto desidera informarLa che il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato nell'osservanza e nel rispetto dei principi del nuovo Regolamento Europeo n.679 del 2016 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

La sopracitata normativa stabilisce che tutti i soggetti i cui dati sono trattati (Interessati) devono ricevere le seguenti informazioni:

- chi è il Titolare del trattamento;
- quali sono le basi giuridiche del trattamento;
- quali sono le finalità del trattamento;
- quali categorie di dati personali verranno trattate del Titolare;
- tempi di conservazione dei dati;
- eventuali destinatari dei dati personali;
- diritti dell'interessato.

1.1 IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento (ai sensi dell'art. 4 del GDPR) è il soggetto che definisce mezzi e finalità per cui i dati vengono trattati. Tale soggetto è il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, con sede legale sita in Viale dell'Arte, 16, 00144 Roma RM.

1.2 BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del GDPR il trattamento dei dati personali è posto in essere per adempiere a specifici obblighi di legge.

L'Amministrazione si impegna a verificare periodicamente la liceità dei suoi trattamenti in base alle disposizioni della normativa attuale e future modifiche/integrazioni da parte delle Autorità competenti.

1.3 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato alla verifica e autorizzazione all'espletamento dell'attività formativa e di addestramento.

Non sono previste ulteriori finalità per il trattamento dei Suoi dati personali.

1.4 CATEGORIE DI DATI TRATTATI

I suoi dati personali saranno trattati a mezzo di supporti informatici, esclusivamente dal personale formalmente incaricato dal Titolare.

L'Amministrazione, nello specifico tratterà:

- dati identificativi;
- dati di contatto;
- qualifiche.

1.5 TEMPI DI CONSERVAZIONE

Tutti i dati personali sono conservati per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità del trattamento ed in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

I dati verranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa ed in particolare:

- i dati oggetto di tutela, contenuti nei documenti preordinati al rilascio/modifica/mantenimento di atti autorizzativi dei Centri di formazione della Gente di Mare sono conservati per ulteriori 10 anni dal termine dell'attività del Centro di formazione stesso;
- la conservazione dei restanti dati personali contenuti in altre tipologie di atti è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono.

I dati di cui non sia necessaria la conservazione saranno cancellati

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda all'informativa completa nel sito web www.guardiacostiera.gov.it/privacy

decorsi i termini riferiti agli obblighi giuridici di conservazione ed i termini di prescrizione.

1.6 EVENTUALI DESTINATARI DEI DATI

Nell'ambito delle attività di trattamento i Suoi dati personali potranno essere comunicati alla Commissione Europea.

1.7 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi degli artt. 15 – 22 del Regolamento UE 2016/679, in qualità di Interessato del Trattamento dei Suoi dati personali trattati dall'Amministrazione, ha e potrà in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali;
- chiedere informazioni relative ai dati personali a Lei riferiti (origine dei dati e finalità del trattamento);
- richiedere la rettifica dei dati inesatti;
- richiedere l'integrazione dei dati incompleti;
- richiedere la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo) o la trasformazione in forma anonima;
- richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali) se questo sia fattibile allo stato dell'arte ed in osservanza dei costi;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- ottenere l'indicazione dei soggetti ai quali i dati personali possano essere comunicati;
- ottenere gli estremi identificativi del Titolare e se nominati dei responsabili;
- ottenere l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- proporre reclamo a un'Autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

1.8 CONTATTI

L'interessato può far valere i Suoi diritti, previsti dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente all'Ufficio preposto o al DPO alle seguenti mail di contatto:

Ufficio preposto:

Comando generale del corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera Viale dell'Arte 16 – 00144 ROMA

Mail: cgcp@pec.mit.gov

DPO:

Comando generale del corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera Viale dell'Arte 16 – 00144 ROMA

Mail: dpo-cgcp@mit.gov.it



LOGO ed INTESTAZIONE DEL RICHIEDENTE

Imposta di bollo

Al **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
DIREZIONE MARITTIMA di _____
Ufficio Direzione marittima
dm.____@pec.mit.gov.it

Prot. n. _____ in data _____

OGGETTO: Richiesta di **rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento del corso** di addestramento
per il personale marittimo denominato _____
di cui al decreto direttoriale _____

Il sottoscritto _____
in qualità di _____
dell'Istituto/Ente/Società _____
avente sede in _____

**Titolare dell'autorizzazione n° ____/____ rilasciata in data ____/____/____ per lo svolgimento del corso
di addestramento del personale marittimo in oggetto meglio indicato**

CHIEDE

ai sensi del Decreto direttoriale ____ marzo 2024, n. ____ di disciplina delle procedure per il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo,

il rinnovo della Autorizzazione stessa in scadenza alla data del ____/____/____

Ai fini di cui sopra e in base a quanto previsto dal citato Decreto direttoriale, il sottoscritto allega
alla presente richiesta la documentazione tecnico-amministrativa di seguito elencata:

- Documentazione a carattere generale:

- Documentazione per il corso:

Data _____

Firma _____



INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto desidera informarLa che il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato nell'osservanza e nel rispetto dei principi del nuovo Regolamento Europeo n.679 del 2016 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

La sopracitata normativa stabilisce che tutti i soggetti i cui dati sono trattati (Interessati) devono ricevere le seguenti informazioni:

- chi è il Titolare del trattamento;
- quali sono le basi giuridiche del trattamento;
- quali sono le finalità del trattamento;
- quali categorie di dati personali verranno trattate del Titolare;
- tempi di conservazione dei dati;
- eventuali destinatari dei dati personali;
- diritti dell'interessato.

1.1 IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento (ai sensi dell'art. 4 del GDPR) è il soggetto che definisce mezzi e finalità per cui i dati vengono trattati. Tale soggetto è il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, con sede legale sita in Viale dell'Arte, 16, 00144 Roma RM.

1.2 BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del GDPR il trattamento dei dati personali è posto in essere per adempiere a specifici obblighi di legge.

L'Amministrazione si impegna a verificare periodicamente la liceità dei suoi trattamenti in base alle disposizioni della normativa attuale e future modifiche/integrazioni da parte delle Autorità competenti.

1.3 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato alla verifica e autorizzazione all'espletamento dell'attività formativa e di addestramento.

Non sono previste ulteriori finalità per il trattamento dei Suoi dati personali.

1.4 CATEGORIE DI DATI TRATTATI

I suoi dati personali saranno trattati a mezzo di supporti informatici, esclusivamente dal personale formalmente incaricato dal Titolare.

L'Amministrazione, nello specifico tratterà:

- dati identificativi;
- dati di contatto;
- qualifiche.

1.5 TEMPI DI CONSERVAZIONE

Tutti i dati personali sono conservati per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità del trattamento ed in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

I dati verranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa ed in particolare:

- i dati oggetto di tutela, contenuti nei documenti preordinati al rilascio/modifica/mantenimento di atti autorizzativi dei Centri di formazione della Gente di Mare sono conservati per ulteriori 10 anni dal termine dell'attività del Centro di formazione stesso;
- la conservazione dei restanti dati personali contenuti in altre tipologie di atti è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono.

I dati di cui non sia necessaria la conservazione saranno cancellati

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda all'informativa completa nel sito web www.guardiacostiera.gov.it/privacy

decorsi i termini riferiti agli obblighi giuridici di conservazione ed i termini di prescrizione.

1.6 EVENTUALI DESTINATARI DEI DATI

Nell'ambito delle attività di trattamento i Suoi dati personali potranno essere comunicati alla Commissione Europea.

1.7 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi degli artt. 15 – 22 del Regolamento UE 2016/679, in qualità di Interessato del Trattamento dei Suoi dati personali trattati dall'Amministrazione, ha e potrà in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali;
- chiedere informazioni relative ai dati personali a Lei riferiti (origine dei dati e finalità del trattamento);
- richiedere la rettifica dei dati inesatti;
- richiedere l'integrazione dei dati incompleti;
- richiedere la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo) o la trasformazione in forma anonima;
- richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali) se questo sia fattibile allo stato dell'arte ed in osservanza dei costi;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- ottenere l'indicazione dei soggetti ai quali i dati personali possano essere comunicati;
- ottenere gli estremi identificativi del Titolare e se nominati dei responsabili;
- ottenere l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- proporre reclamo a un'Autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

1.8 CONTATTI

L'interessato può far valere i Suoi diritti, previsti dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente all'Ufficio preposto o al DPO alle seguenti mail di contatto:

Ufficio preposto:

Comando generale del corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera Viale dell'Arte 16 – 00144 ROMA

Mail: cgcp@pec.mit.gov

DPO:

Comando generale del corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera Viale dell'Arte 16 – 00144 ROMA

Mail: dpo-cgcp@mit.gov.it



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DI IDONEITA' ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE MARITTIMO E DI RILASCIO DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE

1. Documentazione amministrativa:

- 1.1 Dichiarazione sostitutiva o integrativa di certificato camerale (autocertificazione) nel cui oggetto sociale ci sia formazione e addestramento professionale per i lavoratori marittimi – maritime security. Nel certificato camerale devono esserci indicate tutte le sedi (legale e quelle operative – unità locali);
- 1.2 Prospetto relativo alla distribuzione temporale del programma del corso, suddiviso in lezioni teoriche e pratiche con indicazione delle rispettive ore e dei nominativi dei docenti istruttori;
- 1.3 Autocertificazione titolarità di diritto reale (proprietà, concessione o locazione con avvenuta registrazione) sugli immobili da utilizzare. È consentito autocertificare anche altri diritti di uso derivanti da un atto di concessione ovvero altro strumento giuridico (contratto di fornitura, contratto di locazione, ecc.) per l'utilizzo di locali, impianti e/o attrezzature non di proprietà, con indicazione della decorrenza, degli orari di utilizzo, del periodo di validità e degli estremi di registrazione;
- 1.4 Composizione del corpo istruttori relativo al corso e nominativo del direttore e del/dei vice direttori del corso, con relative lettere d'incarico professionale come da allegato 3, con impegno da parte del richiedente a dare immediata comunicazione nel caso di variazione, interruzione, cessazione, etc., del rapporto con i docenti del corpo istruttori;
- 1.5 Fac-simile del modello di registro presenze degli allievi e degli istruttori, con indicazione in calce della firma del direttore dei corsi;
- 1.6 Fac-simile dell'attestato di frequenza dei corsi rilasciato dai centri a seguito di esame finale, conforme ai modelli allegati al decreto istitutivo del corso;
- 1.7 Per i corsi per i quali sono previste esercitazioni pratiche, fac-simile della scheda personale da dove risulti che ogni allievo ha effettuato esercitazioni pratiche su ogni singola attrezzatura e/o apparecchiatura, con indicazione in calce della firma del direttore del corso e dell'allievo; la scheda personale deve contenere sia la parte teorica che la parte pratica;
- 1.8 Contrassegno sostitutivo per la riscossione dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, da applicare sul provvedimento di autorizzazione, ove rilasciato.

2. Documentazione tecnica:

- 2.1 Perizia tecnica asseverata che riporti la planimetria completa dei locali utilizzati per lo svolgimento del corso, dalla quale sia possibile rilevare l'aula/le aule destinate alle lezioni teoriche relative ad ogni corso, con indicazione dei metri quadrati e del numero dei posti a sedere e corredata dal possesso dell'agibilità, della destinazione d'uso, ecc.;



- 2.2 Perizia tecnica asseverata che riporti la planimetria dei locali/luoghi destinati alle esercitazioni pratiche, comprensiva della sistemazione delle attrezzature e/o apparecchiature utilizzate per dette esercitazioni e delle relative attestazioni di idoneità/conformità ove previste;
- 2.3 copia in formato elettronico della dispensa didattica predisposta per il corso; tale dispensa deve trattare in modo chiaro ed esauriente tutti gli argomenti previsti dal programma e deve essere altresì organizzata tenendo conto sia della tipologia del corso, che della preparazione culturale e professionale degli allievi. Pertanto per quei corsi indirizzati anche ai marittimi appartenenti alle categorie iniziali, gli argomenti devono essere redatti in modo facilmente comprensibile e, per quanto possibile, illustrati con disegni, schemi, tabelle, ecc.;
- 2.4 sistema di valutazione della qualità dell'addestramento fornito, ai sensi della regola I/8 della Convenzione STCW/95 e della sezione A-I/8 del Codice STCW, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001¹, che riporti tutte le informazioni sulle risorse umane e tecniche, i criteri di valutazione della formazione (obiettivi di formazione, strumenti forniti agli allievi, risorse utilizzate, procedure gestionali e metodologie interne di valutazione, risultati finali), corredato, inoltre, da schede relative alla verifica dei requisiti degli allievi;
- 2.5 autocertificazione in originale firmata e datata ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte di ciascun componente del corpo istruttori comprovante il soddisfacimento dei requisiti previsti dai decreti istitutivi e redatti secondo le disposizioni della normativa vigente in materia di autocertificazione, corredati da copia del documento di riconoscimento e codice fiscale.

3. **Documentazione tecnica aggiuntiva** prevista dal decreto istitutivo del corso per cui si presenta istanza.

N.B.: Gli atti originali per i quali è ammesso il ricorso all'istituto dell'autocertificazione possono essere oggetto di controllo in sede di sopralluogo previsto dagli articoli 3 e 6 del presente Decreto Direttoriale.

¹ Gli istituti, Enti o Società che non siano in possesso di un sistema di gestione della qualità conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, dovranno adeguarsi entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto.



LETTERA D'INCARICO PROFESSIONALE AL DOCENTE/ISTRUTTORE

In data odierna si incarica il _____ di far parte del corpo istruttori, in qualità di _____² ai fini della trattazione del programma previsto per lo svolgimento del corso di addestramento di _____³ di cui al decreto dirigenziale _____⁴.

L'incarico avrà la durata necessaria allo svolgimento di ogni singolo corso e si intende tacitamente rinnovato per ogni successivo medesimo corso, salvo rinuncia da comunicare tempestivamente per iscritto, con preavviso di almeno due settimane prima dell'inizio del corso.

Data _____

Il legale rappresentante
della struttura addestrativa

Firma per accettazione
dell'istruttore incaricato

² Indicare il tipo di docenza ed i requisiti richiesti dal decreto istitutivo del corso

³ Indicare la tipologia di corso

⁴ Indicare il decreto dirigenziale istitutivo del corso



ELENCO VIOLAZIONI GRAVI

A. Erogazione del corso in assenza del Decreto autorizzativo;

B. Violazione afferenti al Decreto autorizzativo:

1. Modifica, successiva all'atto autorizzativo, dell'oggetto sociale tale da non comprendere la "formazione e addestramento professionale per i lavoratori marittimi – maritime security (punto 1.1 dell'Allegato 2),
2. Suddivisione temporale o durata complessiva del corso di addestramento diverse da quanto previsto dal Decreto istitutivo del corso (punto 1.2 dell'Allegato 2);
3. Insegnamento teorico/pratico o modulo erogato da docente/istruttore su argomenti del corso per i quali non risulta abilitato dalla relativa autorizzazione (punto 1.2 dell'Allegato 2);
4. Utilizzo, nell'erogazione del corso, di immobili o strutture fisiche¹ non preventivamente autorizzati² o dei quali ne risulti modificato il titolo di possesso tale da escluderne o limitarne la disponibilità durante l'erogazione del corso (punto 1.3 dell'Allegato 2);
5. Utilizzo, nell'erogazione del corso, di immobili autorizzati ma aventi diversa destinazione rispetto alla fase teorica o pratica in corso, oppure oggetto di successiva ristrutturazione o modifica di superficie e/o cubatura tale da comportare riduzione dello spazio o posti per frequentatori oggetto di autorizzazione, ovvero oggetto di perdita di agibilità o di variazione della destinazione d'uso (punto 2.1 dell'Allegato 2);
6. Utilizzo di strutture, attrezzature, apparecchiature o dotazioni didattiche non idonee, non conformi, in stato di inefficienza, o comunque difformi da quanto previsto nella relativa perizia asseverata (punto 2.2 dell'Allegato 2);
7. Erogazione del corso ad un numero di discenti superiore a quello previsto in relazione all'immobile utilizzato (punto 2.1 dell'Allegato 2);
8. Modifica non autorizzata della sistemazione di attrezzature o apparecchiature utilizzate nell'erogazione del corso tale da comportare una riduzione di spazi o della qualità dell'insegnamento/apprendimento (punto 2.2 dell'Allegato 2);
9. Impiego, nell'erogazione del corso, di docente o istruttore non autorizzato (punto 1.4 dell'Allegato 2);
10. variazione, interruzione, o cessazione del rapporto di impiego di docente o istruttore del corpo istruttori non preventivamente comunicata (punto 1.4 dell'Allegato 2);

¹ Strutture fisiche: piscine, simulacri di navi o parti di esse, campi antincendio, simulatori, etc.

² L'autorizzazione è considerata valida solo se l'immobile risulta contemplato nel decreto autorizzativo del corso erogato.



11. variazione del direttore nominato per la somministrazione del corso erogato non preventivamente comunicata (punto 1.4 dell'Allegato 2);
12. Mancata sostituzione del direttore del corso nei casi previsti (punto 1.4 dell'Allegato 2);
13. Utilizzo di un registro presenze degli allievi e degli istruttori difforme dal modello autorizzato³ (punto 1.5 dell'Allegato 2);
14. Mancata o parziale compilazione⁴ del registro presenze degli allievi e degli istruttori o sua alterazione (punto 1.5 dell'Allegato 2);
15. Rilascio di attestato di frequenza del corso non conforme ai contenuti del modello allegato al decreto istitutivo del corso (punto 1.6 dell'Allegato 2);
16. Mancata o parziale compilazione della scheda personale dell'allievo⁵ (punto 1.7 dell'Allegato 2);
17. Utilizzo di dispensa didattica diversa nei contenuti da quella autorizzata⁶ o sua mancata somministrazione in tutto o in parte ai discenti nei termini previsti⁷ (punto 2.3 dell'Allegato 2);
18. Sistema di gestione della qualità dell'insegnamento, di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, non attuato, non attivo, scaduto e non rinnovato, durante l'erogazione del corso (punto 2.4 dell'Allegato 2);

C. Violazione delle previsioni del decreto istitutivo del corso:

Le fattispecie sono elencate nel singolo Decreto citato nel preambolo al presente atto e sono parte integrante del presente elenco;

D. Violazione delle previsioni presenti nel decreto disciplinante l'erogazione dei corsi:

Le fattispecie sono elencate nel Decreto e sono parte integrante del presente elenco.

³ Il modello autorizzato è quello presentato in sede di richiesta di autorizzazione all'erogazione del corso.

⁴ A titolo esemplificativo non esaustivo si considera parzialmente compilato il registro giornaliero carente:

- della firma di uno o più discenti attestante l'ingresso e/o l'uscita ed il relativo orario, laddove non comprovati mediante altri sistemi
- dell'elenco degli argomenti trattati,
- della firma di ciascun docente,
- della firma del direttore del corso attestante la chiusura giornaliera e finale del registro.

⁵ A titolo esemplificativo non esaustivo si considera parzialmente compilata la scheda personale se non risultano riportate le esercitazioni pratiche effettuate su ogni singola attrezzatura e/o apparecchiatura, l'indicazione in calce della firma del direttore del corso e dell'allievo, l'indicazione sia della parte teorica che della parte pratica;

⁶ Il modello autorizzato è quello presentato in sede di richiesta di autorizzazione all'erogazione del corso o quello successivamente autorizzato dal Comando Generale.

⁷ Tutti i discenti devono essere dotati all'inizio del corso dell'intera dispensa prevista per il corso.



LOGO ed INTESTAZIONE DEL RICHIEDENTE

Imposta di bollo

Al **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO
REPARTO VI – Sicurezza della Navigazione e Marittima
Ufficio 4°- Sezione 3ª – Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA
cgcp@pec.mit.gov.it

Prot. n. _____ in data _____

OGGETTO: Dichiarazione di conferma dei requisiti previsti per il **riconoscimento di idoneità allo svolgimento del corso** di addestramento per il personale marittimo denominato

Il sottoscritto _____
in qualità di _____
dell'Istituto/Ente/Società _____
avente sede in _____

già **titolare di provvedimento** di riconoscimento dell'idoneità allo svolgimento del corso:

di cui al decreto direttoriale _____
rilasciato con Decreto direttoriale del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto-
Guardia Costiera, n° ____/____ del ____/____/____

DICHIARA

ai sensi del Decreto direttoriale ____ marzo 2024, n. ____ di disciplina delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo, **di continuare a possedere i requisiti** previsti dal citato decreto di disciplina del corso in oggetto **ai fini del mantenimento dell'idoneità** allo svolgimento del medesimo e del rilascio della **relativa autorizzazione**.

Ai fini di cui sopra e in base a quanto previsto dal citato Decreto direttoriale, il sottoscritto allega alla presente richiesta la documentazione tecnico-amministrativa di seguito elencata:

- **Documentazione a carattere generale:**

- **Documentazione per il corso:**

Data _____

Firma _____



INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto desidera informarLa che il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato nell'osservanza e nel rispetto dei principi del nuovo Regolamento Europeo n.679 del 2016 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

La sopracitata normativa stabilisce che tutti i soggetti i cui dati sono trattati (Interessati) devono ricevere le seguenti informazioni:

- chi è il Titolare del trattamento;
- quali sono le basi giuridiche del trattamento;
- quali sono le finalità del trattamento;
- quali categorie di dati personali verranno trattate del Titolare;
- tempi di conservazione dei dati;
- eventuali destinatari dei dati personali;
- diritti dell'interessato.

1.1 IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento (ai sensi dell'art. 4 del GDPR) è il soggetto che definisce mezzi e finalità per cui i dati vengono trattati. Tale soggetto è il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, con sede legale sita in Viale dell'Arte, 16, 00144 Roma RM.

1.2 BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del GDPR il trattamento dei dati personali è posto in essere per adempiere a specifici obblighi di legge.

L'Amministrazione si impegna a verificare periodicamente la liceità dei suoi trattamenti in base alle disposizioni della normativa attuale e future modifiche/integrazioni da parte delle Autorità competenti.

1.3 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato alla verifica e autorizzazione all'espletamento dell'attività formativa e di addestramento.

Non sono previste ulteriori finalità per il trattamento dei Suoi dati personali.

1.4 CATEGORIE DI DATI TRATTATI

I suoi dati personali saranno trattati a mezzo di supporti informatici, esclusivamente dal personale formalmente incaricato dal Titolare.

L'Amministrazione, nello specifico tratterà:

- dati identificativi;
- dati di contatto;
- qualifiche.

1.5 TEMPI DI CONSERVAZIONE

Tutti i dati personali sono conservati per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità del trattamento ed in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

I dati verranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa ed in particolare:

- i dati oggetto di tutela, contenuti nei documenti preordinati al rilascio/modifica/mantenimento di atti autorizzativi dei Centri di formazione della Gente di Mare sono conservati per ulteriori 10 anni dal termine dell'attività del Centro di formazione stesso;
- la conservazione dei restanti dati personali contenuti in altre tipologie di atti è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono.

I dati di cui non sia necessaria la conservazione saranno cancellati

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda all'informativa completa nel sito web www.guardiacostiera.gov.it/privacy

decorsi i termini riferiti agli obblighi giuridici di conservazione ed i termini di prescrizione.

1.6 EVENTUALI DESTINATARI DEI DATI

Nell'ambito delle attività di trattamento i Suoi dati personali potranno essere comunicati alla Commissione Europea.

1.7 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi degli artt. 15 – 22 del Regolamento UE 2016/679, in qualità di Interessato del Trattamento dei Suoi dati personali trattati dall'Amministrazione, ha e potrà in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali;
- chiedere informazioni relative ai dati personali a Lei riferiti (origine dei dati e finalità del trattamento);
- richiedere la rettifica dei dati inesatti;
- richiedere l'integrazione dei dati incompleti;
- richiedere la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo) o la trasformazione in forma anonima;
- richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali) se questo sia fattibile allo stato dell'arte ed in osservanza dei costi;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- ottenere l'indicazione dei soggetti ai quali i dati personali possano essere comunicati;
- ottenere gli estremi identificativi del Titolare e se nominati dei responsabili;
- ottenere l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- proporre reclamo a un'Autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

1.8 CONTATTI

L'interessato può far valere i Suoi diritti, previsti dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente all'Ufficio preposto o al DPO alle seguenti mail di contatto:

Ufficio preposto:

Comando generale del corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera Viale dell'Arte 16 – 00144 ROMA

Mail: cgcp@pec.mit.gov

DPO:

Comando generale del corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera Viale dell'Arte 16 – 00144 ROMA

Mail: dpo-cgcp@mit.gov.it